CAMERA DEI DEPUTATI N. 4712-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **AMATUCCI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

nella seduta del 21 dicembre 1967

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1208, concernente proroga della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso

Presentata alla Presidenza l'11 gennaio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In seguito al disastro del Vajont e alle alluvioni del novembre del 1966 furono duramente colpiti i comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso per cui con decreto-legge del 19 dicembre 1966, n. 1075, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 13, venne disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dei debitori residenti o domiciliati nei suddetti comuni fino al 31 dicembre 1967.

Nei comuni sopra menzionati, nonostante la proroga della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dei debitori dei comuni innanzi citati, rimane, tuttavia, una grave situazione economica che minaccia di avere gravi ripercussioni, anche sociali se non venisse ulteriormente prorogata la sospensione dei procedimenti di esecuzione.

Ed ecco perché il Governo si è trovato nell'assoluta necessità di provvedere mediante decreto-legge alla proroga della sospensione fino al 31 dicembre 1968 e ciò in ottemperanza dell'articolo 77 della Costituzione. Si ha fiducia che la Camera onorerà con il suo voto favorevole, il presente disegno di legge.

AMATUCCI. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1208, concernente la proroga della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.